



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifiche alla legge regionale 03 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.

Il Consigliere regionale

F.to Giuseppe Neri

Proposta di legge recante:

“Modifiche alla legge regionale 03 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.

Relazione introduttiva

La presente proposta di legge regionale mira esclusivamente ad integrare il numero complessivo dei componenti dell’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali.

Ovvero si provvede ad allargare la partecipazione a tale Autorità, in luogo degli originali tre membri, a sette.

Tale scelta si rende necessaria al fine di permettere all’organismo di poter funzionare con maggiore incisività e celerità, potendo contare su un numero maggiore di commissari che potranno mettere al servizio dell’Autorità la loro competenza e professionalità nel settore di riferimento.

L’intervento di integrazione dei componenti dell’Autorità, comunque, garantisce, in fase di prima applicazione, agli attuali professionisti eletti, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 279 del 27 marzo 2024, di rimanere in carica senza modifica degli assetti direttivi già individuati.

Le disposizioni della presente proposta di legge hanno carattere ordinamentale e non producono oneri a carico del bilancio regionale.

Il testo si compone, complessivamente, di quattro articoli. Nello specifico:

- l’articolo 1 reca modifiche all’articolo 47 della legge regionale 45/2023;
- l’articolo 2 reca la disposizione transitoria;
- l’articolo 3 reca la norma finanziaria;
- l’articolo 4 reca l’entrata in vigore anticipata dalla norma atteso l’esigenza di completare nel minor tempo possibile la composizione dell’Autorità e permettere alla stessa di iniziare ad operare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge regionale di riferimento.

Relazione Tecnico Finanziaria

La presente proposta di legge non produce alcun impatto finanziario sul bilancio regionale, atteso che trattasi di norma di carattere ordinamentale che si limita a sostituire la previsione originaria di tre componenti dell'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali con sette complessivi.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Modifica all'articolo 47 della legge regionale n. 45/2023.	C	P	0,00 €
2	Disposizione transitoria. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
3	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
4	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri:

Trattasi di una disposizione di carattere ordinamentale che non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che la partecipazione all'Autorità regionale non dà diritto ai sensi del comma 5 dell'articolo 48 della disposizione di legge di che trattasi ad alcuna indennità di funzione.

Copertura finanziaria:

Missione/ Programma/ capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 03 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.

Art. 1

(Modifiche all’art. 47 della l.r. n. 45/2023)

1. Nel comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 03 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo) le parole: “tre membri, di cui un Presidente e due componenti” sono sostituite dalle seguenti: “sette membri, di cui un Presidente e sei componenti”.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al precedente articolo, ove già eletto l’organismo ai sensi dell’articolo 47 della l.r. n. 45/2023, si procede, esclusivamente, all’integrazione dei suoi componenti mantenendo invariati i soggetti già eletti e le cariche già assegnate.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.